

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica da redigere e restituire in modalità BIM, finalizzati alla realizzazione dell'intervento "OPEN INNOVATION DISTRICT FOR SMART MOBILITY" (CUP: D99H22000030006 - CIG: B6117C206E)



Politecnico
di Bari

DIREZIONE INNOVAZIONE DIGITALE, PATRIMONIO, EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

SETTORE SVILUPPO EDILIZIO

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DA REDIGERE E RESTITUIRE
IN MODALITÀ BIM , FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO *OPEN
INNOVATION DISTRICT FOR SMART MOBILITY***

PREMESSE E OGGETTO

Con decreto del Direttore Generale n. 151 del 14/03/2025, questa Amministrazione ha indetto la procedura per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica da redigere e restituire in modalità BIM, finalizzati alla realizzazione dell'intervento *Open Innovation District For Smart Mobility*, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*» ed al D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012 recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento*».

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://poliba.tuttogare.it/archivio_gare/

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice").

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Bari - NUTS: ITF47.

Tenuto conto della natura del presente affidamento, non è possibile procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti.

CUI: 93051590722202400022

CUP: D99H22000030006

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è l'ing. Carmela Mastro, Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Politecnico di Bari (tel. 0805962572, e-mail carmela.mastro@poliba.it).

I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Norme tecniche di utilizzo*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma Telematica TuttoGare. L'operatore economico non iscritto riceverà dal sistema, tramite PEC, un invito di registrazione.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate all'Help desk del sito TUTTOGAREPA (assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 40 031 280 dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00)

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Capitolato prestazionale tecnico;
- c) Schema di contratto;
- d) Domanda di partecipazione (allegato 1
- e));
- f) Patto di Integrità (allegato 2);
- g) Informativa privacy (allegato 3);
- h) Schema Offerta di Gestione Informativa (allegato 4);
- i) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (allegato 5);
- j) Documento di indirizzo alla Progettazione;
- k) Capitolato informativo per l'utilizzo della metodologia BIM di cui all'articolo 1, comma 8, dell'Allegato I.9 al Codice.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, al seguente link: <http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti>, sulla Piattaforma https://poliba.tuttogare.it/archivio_gare/.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma Telematica TuttoGare. L'operatore economico non iscritto riceverà dal sistema, tramite PEC, un invito di registrazione.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il portale TuttoGare accedendo dal link https://poliba.tuttogare.it/archivio_gare/ alla gara di riferimento. Nella maschera relativa ai dettagli di gara l'operatore economico visualizza il comando **Formula Quesito** che gli consentirà di inoltrare richieste di chiarimenti ed eventualmente inviare allegati. Dopo aver formulato la

domanda e cliccato su **Invia quesito**, l'operatore economico riceverà una PEC di accettazione e consegna. La risposta al quesito perverrà all'operatore economico richiedente tramite PEC

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Tuttogare.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate preferibilmente in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese.

Non sono ammessi in alcun caso chiarimenti telefonici. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Si precisa che:

- Nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai concorrenti per effetto della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la stessa gara dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni" della Piattaforma Tuttogare. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, ecc. avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della natura del presente affidamento.

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica da redigere e restituire in modalità BIM, finalizzati alla realizzazione dell'intervento "OPEN INNOVATION DISTRICT FOR SMART MOBILITY" che consiste essenzialmente nella demolizione dei corpi di fabbrica esistenti e nella loro ricostruzione. Si dovrà operare in conformità alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di

interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» ed al D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento».

Il servizio richiesto per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica economica ricomprende le prestazioni ricadenti nelle seguenti Categorie:

Prestazione principale:

- per la categoria principale E.10 per un importo complessivo di € 300.694,80;

Prestazioni secondarie:

- per la categoria secondaria IA.02 per un importo complessivo di € 70.870,47;

- per la categoria secondaria IA.03 per un importo complessivo di € 145.575,58;

- per la categoria secondaria IB.11 per un importo complessivo di € 33.503,15;

- per la categoria secondaria IA.01 per un importo complessivo di € 76.985,98;

- per la categoria secondaria E.17 per un importo complessivo di € 49.443,48;

- per la categoria secondaria S.03 per un importo complessivo di € 156.631,85;

- di tutte le indagini, le analisi geognostiche, geofisiche, geotecniche e idrogeologiche e le prove sui terreni in situ necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti per un importo complessivo di € 35.175,00.

Nello specifico, l'incarico in questione riguarda i seguenti punti salienti:

- *la predisposizione degli elaborati progettuali per il progetto di fattibilità tecnica ed economica: per la documentazione ed il loro contenuto fare riferimento all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed al relativo Allegato I.07 ivi richiamato, per le prestazioni indicate nel calcolo della parcella allegato al DIP;*
- *l'attività di gestione informativa (B.I.M. - Building Information Modeling), le cui specifiche tecniche per ognuna delle attività da eseguire sono indicate nel Capitolato informativo per l'utilizzo della metodologia BIM;*
- *il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, che comprende l'espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite e attribuite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull'applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all'accertamento dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza ed alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese.*

L'incarico dovrà essere espletato nei termini e nei modi indicati dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le norme tecniche applicabili. Il medesimo incarico comprende, oltre alle attività sopraindicate, anche il coordinamento tra le attività svolte dall'impresa esecutrice delle indagini e le attività propedeutiche e logistiche direttamente connesse all'esecuzione delle indagini in sito.

Si ribadisce che l'oggetto della prestazione, relativa alla progettazione, meglio dettagliata nel capitolato tecnico prestazionale, è comprensiva della redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti e di tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile e, quindi, cantierabile.

La parcella professionale delle prestazioni poste a base del presente appalto è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016 nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dall'allegato I.13 ivi richiamato.

L'importo complessivo dei servizi da affidare è stato calcolato sulla base della stima presunta dei relativi lavori pari ad € **18.416.821,00 (euro diciottomilioniquattrocentosedicimilaottocentoventuno/00)** oltre IVA come per Legge.

Il valore complessivo stimato dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è pari € **1.086.516,13** oltre IVA come per Legge, distinto in:

- € 833.705,31 per compenso per prestazioni professionali, soggetti a ribasso per € 291.796,86;
- € 117.635,82 per spese ed oneri accessori, soggetti a ribasso per € 41.172,54;
- € 35.175,00 per indagini, di cui:
 - a) € 30.150,00 per indagini, prove e sondaggi, soggetti a ribasso;
 - b) € 3.350,00 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso;
 - c) € 1.675,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- € 100.000,00 per ulteriori opzioni.

L'importo soggetto a ribasso è pari ad € 363.119,40 (Euro trecentosessantatremilacentodiciannove/40).

Ai sensi dell'art. 57, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., trattandosi di appalto avente ad oggetto prevalentemente servizi di natura intellettuale, non si applica alcun CCNL.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI - PERCENTUALI DI INCIDENZA - COMPENSI					
ID Opere	Classi e categorie	Importo lavori per categorie	Incidenza della prestazione sul totale del corrispettivo	Servizi di ingegneria	Compenso calcolato
E.10	I/d	€ 5.841.402,26	36,07%	PFTE	€ 300.694,80
IA.03	III/c	€ 2.812.629,58	17,46%	PFTE	€ 145.575,58
IA.02	III/b	€ 1.675.419,35	8,50%	PFTE	€ 70.870,47
IA.01	III/a	€ 2.176.981,90	9,23%	PFTE	€ 76.985,98
IB.11		€ 539.133,24	4,02%	PFTE	€ 33.503,15
E.17	I/b	€ 1.302.474,70	5,93%	PFTE	€ 49.443,48
S.03	I/g	€ 4.068.779,97	18,79%	PFTE	€ 156.631,85

Gli importi di cui alla tabella precedente sono comprensivi dell'incremento del 10% per l'uso della metodologia BIM e delle spese, mentre sono al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

La prestazione relativa alla categoria **E.10** è qualificata come **principale**, mentre quelle relative alle categorie **IA.01, IA.02, IA.03, IB.11, E.17 e S.03** sono qualificate come **secondarie**.

Con riferimento alla categoria **STRUTTURE ID S.03** si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

L'importo complessivo per i servizi tecnici e di progettazione oggetto del presente appalto è articolato come segue:

PRESTAZIONE	IMPORTO	INCREMENTO BIM	SPESE	TOTALE
Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica da redigere e restituire in anche in modalità BIM	€ 757.913,92	€ 75.791,39	€ 117.635,82	€ 951.341,13
Prove, indagini e sondaggi (geologiche, geotecniche, ecc.)	€ 35.175,00			€ 35.175,00
IMPORTO COMPLESSIVO				€ 986.516,13

L'esecuzione di tutte le indagini, prove (in sito e in laboratorio) e sondaggi da effettuare sul compendio, di importo pari a complessivi € 35.175,00 (euro trentacinquemilacentosettantacinque/00) oltre IVA ed oneri, dovrà essere effettuata ai sensi della vigente normativa in materia e necessari per i servizi tecnici e di progettazione ai sensi del D.M. 17/01/2018, della Circolare 7/2019 sono stati stimati con riferimento alle voci contenute nel listino prezzi Regione Puglia anno 2024.

Il laboratorio prove deve inoltre adottare un sistema di gestione della qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, al fine di garantire la tracciabilità dei dati, la ripetibilità dei risultati e il continuo miglioramento dei processi.

Detti importi sono remunerativi per ogni attività ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Si rileva che le voci sono state determinate sulla scorta degli importi dei lavori (suddivisi per categorie), stimati sulla base del Documento di indirizzo alla progettazione messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra gli atti di gara.

Si specifica che anche se nella fase di PFTE gli importi delle categorie di lavori dovessero mutare, la parcella non è soggetta a modifiche.

3.2 DURATA

Il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, è stimato in complessivi **60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, così suddivisi e specificatamente dettagliati nel Capitolato Tecnico Prestazionale:

- **Entro 10 giorni (dieci) naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il Piano di Lavoro ed il Cronoprogramma delle attività, oltre che il Piano di Gestione Informativa (PGI), in continuità con quanto dichiarato in fase di gara con l'Offerta di Gestione Informativa (OGI). Il documento, che sarà redatto utilizzando il template "All. 4 - OGI", messo a disposizione durante la fase di gara, è da intendersi quale documento dinamico in continuo aggiornamento durante l'esecuzione del servizio;
- **Entro 15 giorni (quindici) naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario dovrà eseguire le indagini, le analisi geognostiche, geofisiche, geotecniche e le prove sui terreni *in situ* necessarie per l'espletamento del servizio in parola;
- **Entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario dovrà svolgere il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate al paragrafo 4.1 del presente Capitolato.

Il Politecnico di Bari potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Rispetto al cronoprogramma, per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati/documentazione previsti dal presente Capitolato e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., pari all'1 per mille dell'importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale massima applicabile è fissata al 10% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia il Politecnico di Bari ha facoltà di recedere dal contratto stesso.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dal Politecnico di Bari per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Aggiudicatario, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'Aggiudicatario successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

L'aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del Politecnico di Bari al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni allo stesso procurati dal ritardo sopracitato.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte del Politecnico di Bari, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del RUP potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al R.U.P., prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione.

Se l'ultimazione del servizio avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.

L'ammontare del premio è pari al 2 per mille dell'importo contrattuale ed è corrisposto a seguito della verifica di congruità del progetto da parte della stazione appaltante, sempre che l'esecuzione del servizio sia conforme alle obbligazioni assunte. La stazione appaltante riconosce il suddetto premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione del servizio avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

3.3 REVISIONI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. L'attività oggetto dell'appalto è qualificabile con i seguenti codici CPV: 71200000-0 – Servizi architettonici e servizi affini e 71300000-1 – Servizi di ingegneria.

L'indice revisionale applicabile è individuato: 71 – Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Saranno ammesse modifiche del contratto in fase di esecuzione qualora rientrante nelle casistiche di cui all'art. 120 del Codice.

Variazioni rientranti nel quinto dell'importo del contratto (di cui alla voce "Opzioni" dell'art. 3 del Disciplinare di gara): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura ed i GEIE;
- h) i consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) le aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto

compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Come previsto dalle NTC 2018, con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse, devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 5.

L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 65 del Codice.

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 65 del Codice per l'espletamento delle attività di indagini geologiche, laddove l'operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità nonché nel patto di integrità e il mancato rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituisce requisito di idoneità:

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100, co. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi: Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

c) relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle indagini: Possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta:

Punto	FIGURA RICHIESTA
1	n. 1 Coordinatore delle attività di progettazione

2	n. 1 Responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica architettonico
3	n. 1 Responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica strutturale
4	n. 1 Responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli impianti meccanici, elettrici e speciali
5	n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ai sensi dell'art. 98, co. 2, D.Lgs. 81/08
6	n. 1 Responsabile del processo BIM
7	n. 1 Esperto in applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) di cui al DM 23/06/2022
8	n. 1 Responsabile della relazione geologica, con qualifica di geologo
9	n.1 Progettista Antincendio rappresentato da una figura professionale abilitato ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno per la progettazione antincendio ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 139/2006
10	n. 1 Professionista che assuma il ruolo di Tecnico Competente in Acustica

Il professionista di cui al punto 1 dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ovvero Laurea equipollente che consenta l'iscrizione al relativo Albo, sezione A, da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi;

Il professionista di cui al punto 2 dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sezione A, da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi.

Il professionista di cui al punto 3 dovrà essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione al relativo Albo professionale, Sezione A da almeno 10 anni ed essere in regola con i crediti formativi.

Il professionista di cui al punto 4 dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Industriale, Elettrica, Meccanica o equipollenti, iscritto nei rispettivi Albi Professionali, Sezione A, da almeno 10 anni ed essere in regola con i crediti formativi. Inoltre, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia).

Il professionista di cui al punto 5 dovrà essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o di perito industriale ovvero della Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o equipollente ed essere iscritto nel relativo Albo professionale ed abilitato ai sensi all'articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08 ed essere in regola con i crediti formativi.

Il professionista di cui al punto 6 dovrà essere in possesso di Diploma di Geometra o di perito industriale ovvero della Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o equipollente ed essere iscritto al relativo albo professionale. Inoltre, dovrà essere in possesso dell'attestazione di qualifica quale "BIM Manager" o "BIM Coordinator" rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7 o, in alternativa, di esperienza documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM di almeno 3 anni.

Il professionista di cui al punto 7 dovrà essere in possesso, alternativamente, di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale, Sezione A. Il professionista che non abbia conseguito la Laurea in Ingegneria civile o edile, abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, dovrà essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A. Inoltre, dovrà essere esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità ed i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale (Breem, Casaclima, Itaca, LEED, Well), ad esempio

quelli di cui al par. "1.3.4 - Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova" del D.M. 23/6/2022, n. 256, recante i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Il professionista di cui al punto 8 dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze Geologiche, essere iscritto nel competente Albo Professionale da almeno 5 anni ed essere in regola con i crediti formativi.

Il professionista di cui al punto 9 dovrà essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o di perito industriale ovvero della Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed essere iscritto nel relativo albo professionale nonché iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno per la progettazione antincendio ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 139/2006 ed in regola con i crediti formativi.

Il professionista di cui al punto 10 dovrà essere abilitato alla redazione di elaborati e relazioni per requisiti acustici, ai sensi del D.lgs. 42/2017 e s.m.i. e della Legge 447/2015 e s.m.i..

I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, **giovane professionista**, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice.

È possibile che alcune professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente (Responsabile rappresentante) nei confronti della stazione appaltante, tuttavia, il PFTE di riferimento dovrà essere comunque sottoscritti da entrambe le figure professionali incaricate della specifica progettazione.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico partecipante alla gara, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con *status* di dipendente o di collaboratore a progetto su base annua della medesima.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

La proposta di Struttura Operativa dev'essere dichiarata all'interno della "Domanda di partecipazione" (All. 1).

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto.

L'istituto di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo ed i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte

della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.
N.B.: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con i partecipanti al raggruppamento, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni che intendono eseguire i singoli partecipanti al medesimo RT, nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

Fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto per verificare la solidità finanziaria del concorrente alla presente procedura, considerata la rilevanza e la strategicità dell'affidamento in questione.

La comprova del requisito è fornita, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali: mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone: mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito economico-finanziari anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono costituiti da:

- 1) **un elenco di servizi** di ingegneria e di architettura, comprendenti attività di redazione di studi di fattibilità, progettazione FTE, definitiva e/o esecutiva compresi servizi propedeutici alla stessa, coordinamento sicurezza per progettazione o esecuzione dei lavori e/o direzione dei lavori, **espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi a lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ciascuna categoria e ID, è almeno **pari a 2 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

ID Opere	Classi e categorie	Importo lavori	Requisito Minimo Richiesto
E.10	I/d	€ 5.841.402,26	€ 11.682.804,52
IA.03	III/c	€ 2.812.629,58	€ 5.625.259,16
IA.02	III/b	€ 1.675.419,35	€ 3.350.838,70
IA.01	III/a	€ 2.176.981,90	€ 4.353.963,80
IB.11		€ 539.133,24	€ 1.078.266,48
E.17	I/b	€ 1.302.474,70	€ 2.604.949,40
S.03	I/g	€ 4.068.779,97	€ 8.137.559,94

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, dell'importo e della tipologia (ID Opere) dei lavori e del periodo di esecuzione dei servizi;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, ovvero copia dei provvedimenti di conferimento degli incarichi, corredati delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- altra documentazione facente fede fino a querela di falso, da cui risulti l'avvenuta esecuzione, con buon esito, delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito tecnico-professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

- 2) **servizi "di punta"** di ingegneria e architettura, comprendenti attività di redazione di studi di fattibilità, progettazione FTE, definitiva e/o esecutiva compresi servizi propedeutici alla stessa; coordinamento sicurezza per progettazione o esecuzione dei lavori ovvero direzione dei lavori, **espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due** servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,80 volte** il valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante **un unico** servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

ID Opere	Classi e categorie	Importo lavori	Coefficiente	Requisito Minimo Richiesto
E.10	I/d	€ 5.841.402,26	0,80	€ 4.673.121,81
IA.03	III/c	€ 2.812.629,58	0,80	€ 2.250.103,66
IA.02	III/b	€ 1.675.419,35	0,80	€ 1.340.335,48
IA.01	III/a	€ 2.176.981,90	0,80	€ 1.741.585,52
IB.11		€ 539.133,24	0,80	€ 431.306,59
E.17	I/b	€ 1.302.474,70	0,80	€ 1.041.979,76
S.03	I/g	€ 4.068.779,97	0,80	€ 3.255.023,98

Ai fini della qualificazione nell'ambito delle suddette categorie, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e della tipologia (Id Opere) dei lavori e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- altra documentazione facente fede fino a querela di falso, da cui risulti l'avvenuta esecuzione, con buon esito, delle prestazioni.

Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

In ragione di quanto previsto dall'art. 39 dell'allegato II.12 i requisiti del giovane professionista che partecipi come componente del raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. I servizi di cui al presente paragrafo sono quelli eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Tale requisito non è frazionabile, nel senso che l'importo minimo richiesto per il servizio non può essere frazionato, indipendentemente dal soggetto che attesti di aver svolto il servizio stesso; pertanto, nel caso di partecipazione in forma plurima il servizio analogo indicato per ciascuna delle categorie e ID della tabella

sopraindicata dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'art. 66 co. 1 lett. g) del Codice, per i primi cinque anni dalla costituzione, tutti i requisiti di cui alle lettere da d) ad e) possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate designate per l'esecuzione della prestazione.

5.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.1 deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

c) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai singoli professionisti e da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

d) Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice.

e) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 è posseduto dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove e delle indagini.

f) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

g) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza di cui al punto 5 della struttura operativa richiesta al paragrafo 5.1.

h) Il requisito relativo al possesso di attestazione di qualifica quale "BIM Manager" o "BIM Coordinator" rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7 o in alternativa di esperienza documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM di almeno 3 anni deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 6 della struttura operativa richiesta al paragrafo 5.1.

- i) Il requisito relativo al possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da organismi di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breem, Casaclima, Itaca, LEED, Well), deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 7 della struttura operativa richiesta al paragrafo 5.1;
- j) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle relazioni geologiche;
- k) Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 5.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi di punta di cui al punto 5.3 richiesto in relazione a ciascuna delle categorie e ID della tabella ivi riportata deve essere posseduto da uno dei componenti del raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al punto 5.3 richiesto per ciascuna delle categorie e ID della tabella ivi riportata deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

5.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 5.1 devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.
- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte ed alla professionalità specifica.
- b) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 è posseduto dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove e delle indagini.
- c) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti

che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

d) Il requisito relativo al possesso di attestazione di qualifica quale "BIM Manager" o "BIM Coordinator" rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7, o in alternativa di esperienza documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM di almeno 3 anni deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 6 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.

e) Il requisito relativo al possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da organismi di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breem, Casaclima, Itaca, LEED, Well), deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 7 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.

f) Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66, comma 1, lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6. AVVALIMENTO

Atteso che il presente affidamento prevede l'esecuzione di prestazioni professionali si applicano le disposizioni previste dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 5 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, salvo che quest'ultima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di

commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 (sette) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

E' consentito ricorrere al subappalto solo delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili è riservato alle PMI.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque

necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario.

Nell'ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.

Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice e, nell'ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.

Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse devono essere effettuati a cura di un Laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi dell'art. 119 del Codice. Analogamente per quanto attiene i ripristini strutturali e le finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prove e indagini di tipo distruttivo eseguite sugli immobili, la loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e il personale idoneo, ovvero essere anch'essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Il possesso del requisito richiesto (autorizzazione Ministeriale) dovrà essere attestato nell'ambito della Parte IV lettera A punto 1 del DGUE, come meglio precisato nel par. 15.2. Resta inteso che, con riguardo a tale prestazione, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 65 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

8. **GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 117 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

9. **SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo **non è obbligatorio**, ma potrà essere effettuato, previo appuntamento da concordare con il RUP, ing. Carmela Mastro (tel. 0805962572, e-mail: carmela.mastro@poliba.it).

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere formulate mediante richiesta scritta da inviare attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 aprile 2025.

Si precisa che nella predetta e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il

sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 66 comma 1, lettera g) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024 - e sul sito dell'ANAC al seguente link: [Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 - autofinanziamento 2024 - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare la relativa ricevuta di pagamento attraverso la Piattaforma telematica "TuttoGare".

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura nel caso in cui non abbia versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La documentazione richiesta e l'offerta devono pervenire, in formato elettronico attraverso la piattaforma utilizzata dall'Ateneo, entro le **ore 12:00** del giorno **16 aprile 2025** pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le varie fasi della procedura con le modalità tecniche richiamate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

La piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica S.r.l. ed è denominata TuttoGare (nel documento, per brevità: Piattaforma Telematica), il cui accesso è consentito dall'indirizzo <https://poliba.tuttogare.it/index.php> o dal collegamento allo stesso, denominato "TuttoGare" presente sul profilo di questo Politecnico all'indirizzo <http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti>; mediante la Piattaforma Telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Telematica sono contenute nelle "Norme tecniche di utilizzo", ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione alla procedura, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo. Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito della procedura di gara, è possibile rivolgersi all'Help Desk (+39) 0240.031.280 attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00; per gli stessi motivi in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma Telematica o di occasionale impossibilità di accedere all'Help Desk, è possibile richiedere informazioni alla casella di posta elettronica: assistenza@tuttogare.it.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma Telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma Telematica e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e nelle Norme tecniche di utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti> e presenti nella sezione Allegati raggiungibile al link https://poliba.tuttogare.it/archivio_gare/.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19, D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta preferibilmente in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese. La documentazione da produrre, se redatta in inglese, può essere presentata senza bisogno di traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di

- presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
 - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di minimo di 5 (cinque) giorni fino ad un massimo 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Inoltre, in caso di cd. subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dei requisiti di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.

13. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle sezioni indicate nella tabella, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (All. 1). In caso di partecipazione in forma associata, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata dai singoli componenti, tuttavia, dovrà essere caricato un unico file sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei singoli componenti;
- 2) Documento di gara unico europeo (DGUE), messo a disposizione dalla piattaforma Tuttogare, che deve essere prodotto:
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - in caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.
- 3) Sottoscrizione del Patto di Integrità (All. 2);
- 4) Sottoscrizione per presa visione e consenso dell'informativa privacy (All. 3);
- 5) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 6) Ricevuta di pagamento del bollo;
- 7) *in caso di R.T.I. già costituito o in caso di consorzio ordinario*: a pena di esclusione, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo o dell'atto costitutivo del

- consorzio; in originale o copia autenticata dello stesso, nonché la relativa procura che deve essere conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;
- 8) *in caso di R.T.I. non ancora costituito*: a pena di esclusione, l'impegno, in caso di aggiudicazione della procedura, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (da indicare in sede di offerta) quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - 9) Statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri (facoltativo)
 - 10) Procura speciale (*eventuale*): nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta siano sottoscritti da un procuratore del concorrente, deve essere inserita, a pena di esclusione, la procura speciale (in originale o copia autentica) da cui lo stesso trae i poteri di firma;
 - 11) Eventuale documentazione comprovante la dissociazione dai soggetti cessati;
 - 12) Documentazione in caso di avvalimento;
 - 13) documentazione per i soggetti associati;

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara (All. 1).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;
- organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 lettera c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

Con riferimento al professionista di cui al punto 3 dell'art. 5.1 i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008;

Con riferimento al professionista di cui al punto 7 dell'art. 5.1: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

Con riferimento al professionista di cui al punto 8 dell'art. 5.1: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;

- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, consultabile al seguente indirizzo: https://www.poliba.it/sites/default/file/codice_etico_e_di_comportamento_del_politecnico_di_bari_0.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità (All. 2) nonché il protocollo di legalità accessibile al seguente link http://www.poliba.it/sites/default/files/protocollo%20dintesa%20con%20la%20prefettura%20di%20bari%20-%20202012_0.pdf;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 - nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. **OFFERTA TECNICA**

La Busta "B - Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- Relazione tecnica criterio A- ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO;
- Relazione tecnica criterio B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA, con allegata la OGI – Offerta di gestione informativa;
- Relazione tecnica criterio C – COMPETENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI APPLICAZIONE E GESTIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI;
- in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

"CRITERIO A" - ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO

Scheda descrittiva di non più di 3 incarichi svolti, affini a quello oggetto di gara, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste e che contenga soluzioni metodologiche già sperimentate e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare.

La scheda descrittiva non deve superare complessivamente 15 pagine di formato A3 o 30 pagine di formato A4.

La scheda descrittiva deve avere la scrittura in carattere Arial 12, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2 cm, destro e sinistro 2 cm e potrà essere accompagnata da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che dovranno, comunque, essere incluse nelle suddette pagine.

N.B.: Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.

"CRITERIO B" - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno produrre una relazione illustrativa, denominata "CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA", che sulla base di quanto previsto dal Capitolato, descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni.

Una relazione tecnico - metodologica sulle modalità di esecuzione dell'incarico oggetto della gara, redatta su massimo 15 (quindici) pagine in formato A4 (esclusi il frontespizio, i CV ed eventuali allegati), con la scrittura

in carattere Arial 12, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2 cm, destro e sinistro 2 cm, che tenga conto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

La predetta relazione dovrà essere articolata in ragione delle tematiche indicate nei criteri di valutazione che permettano di verificare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico e ciò anche con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro relativo alla determinazione dei punteggi premianti.

Alla relazione tecnica dovranno essere allegati i curricula dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro. Si specifica che, i curricula, da allegare alla relazione, dovranno essere firmati e corredati della sottostante dichiarazione, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 "Con la firma della scheda curriculum il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizza il Politecnico di Bari al trattamento dei propri dati personali".

In allegato alla relazione tecnica di cui al presente criterio, sarà redatta la propria Offerta di Gestione Informativa (OGI) sulla base del template allegato alla documentazione di gara (Allegato 4).

Il concorrente dovrà redigere in modo chiaro, esaustivo e coerente l'offerta di Gestione Informativa, descrivendo il processo informativo in tutte le sue parti costitutive.

IMPORTANTE: l'intero documento non dovrà in alcun modo discostarsi dalle indicazioni del Capitolato informativo per l'utilizzo della metodologia BIM e dal sopracitato template (OGI - Allegato 4).

L'OGI, compilato in tutte le sue parti, non dovrà superare le 30 pagine (compresi eventuali allegati) in un unico file.

NB: A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di cui al presente criterio dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte.

La Commissione di gara non valuterà le pagine eccedenti il numero sopra indicato.

Nel caso di RT costituendo la relazione di cui al "criterio B" dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

Nel caso di RT costituiti, la relazione di cui al "criterio B" potrà essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante della mandataria.

Nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata, fermo restando che il Politecnico si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

"CRITERIO C" - COMPETENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI APPLICAZIONE E GESTIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Metodologia ed indirizzi proposti dal concorrente per l'applicazione, il miglioramento prestazionale e la gestione dei "Criteri Ambientali Minimi" nelle fasi di progettazione/esecuzione/gestione dell'intervento.

Il Criterio C è di natura qualitativa e sarà dimostrato mediante una "Relazione sull'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi".

Per la dimostrazione del criterio il concorrente produrrà una relazione tecnica, in cui si chiede di illustrare:

- la metodologia e le linee di indirizzo in materia di applicazione dei CAM per il servizio oggetto di affidamento, nella quale potranno essere evidenziate eventuali soluzioni per il raggiungimento di prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi vigenti ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile;
- la capacità tecnica posseduta da ulteriori professionisti presenti nella struttura di progettazione, oltre a quello obbligatorio (professionista n. 7 del Gruppo di lavoro di cui al precedente par. 5.1), esperti sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici e certificati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).

La relazione dovrà essere redatta su massimo 5 (cinque) pagine (esclusi il frontespizio ed eventuali allegati) in formato A4, con la scrittura in carattere Arial 12, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2 cm, destro e sinistro 2 cm, che tenga conto dei documenti preliminari di progettazione allegati, accompagnata al massimo da 1 (una) tavola in formato A3, a discrezione del concorrente, da allegare alla stessa.

Si precisa che non saranno conteggiate nel computo delle pagine gli allegati alla relazione illustrativa quali: certificati, attestati, curriculum vitae, schede tecniche atti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra.

Si specifica inoltre che i certificati utili a dimostrare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica dei professionisti dovranno essere necessariamente allegati alla relazione pena la non attribuzione del relativo punteggio.

La relazione prodotta dal concorrente risultato Affidatario del servizio e presentata in fase di gara, relativa alla metodologia ed alle linee di indirizzo in materia di applicazione dei CAM alla progettazione, esecuzione e gestione dell'opera, integrerà il Capitolato tecnico per gli aspetti di dettaglio proposti.

NB: A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di cui al presente criterio dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte.

La Commissione di gara non valuterà pagine e le battute eccedenti rispetto a quanto sopra indicato.

14.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE BUSTA B

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito riportate.

Per effettuare l'*upload* dell'offerta tecnica sarà necessario cliccare sul tasto **Carica documentazione** in corrispondenza della relativa **Busta "B - Offerta Tecnica"**. Il Sistema presenterà all'Operatore Economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli *Step* da seguire:

Step 1: l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i *files* da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l'Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i *files* firmati digitalmente;

Step 3: l'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante **Seleziona il file Busta B - Offerta Tecnica**, e caricarlo; il Sistema chiederà all'Operatore Economico una "Chiave personalizzata" consistente in una *password*, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle "**Buste**" per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la Chiave personalizzata, cliccando su **Carica Busta** il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'*upload*.

Al termine il Sistema provvederà a:

- verificare l'integrità del *file*;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul *file*;
- verificare l'avvenuta criptazione del *file*;
- verificare il salvataggio del *file*;

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara.

15. OFFERTA ECONOMICA

La Busta "C - Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, secondo il modello messo a disposizione della Stazione Appaltante, in cui devono essere indicati i seguenti elementi:

- 1) **ribasso percentuale unico** sull'importo ribassabile pari ad € **363.119,40 (Euro trecentosessantatremilacentodiciannove/40)**. Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali;
- 2) **i costi della sicurezza aziendali relativi alle sole prove ed indagini**, afferenti all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- 3) **i costi della manodopera relativi alle sole prove ed indagini**, pari o diversi rispetto a € 3.350,00 così come computati nell'importo complessivo posto a base d'asta ed afferenti all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'operatore economico dovrà allegare nella Busta "Offerta Economica" anche i giustificativi utili a valutare i costi della manodopera offerti.

Si precisa che:

- sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;
- la Stazione Appaltante ha quantificato in € 1.675,00 (euro milleseicentotrentacinque/00) gli oneri della sicurezza a proprio carico, necessari al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.lgs. 81/08. Considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze di cui al D.lgs. 81/08 la quota di sicurezza è riferita alle sole "prove, indagini e sondaggi";

Nel caso di esercizio, da parte della stazione appaltante, della facoltà di ordinare servizi opzionali, il medesimo ribasso sarà applicato all'importo delle spese ed oneri accessori relativi agli ulteriori servizi affidati.

Si precisa che il ribasso offerto non può essere pari a 0 (zero) e che sono ammesse solo offerte economiche al ribasso.

Si precisa che:

- sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al presente Disciplinare.

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,

ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Per effettuare l'upload dell'offerta economica sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta "C – Offerta economica". Il Sistema presenterà all'operatore economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:

Step 1: l'operatore economico dovrà assicurarsi che tutti i files da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l'operatore economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

Step 3: l'operatore economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'operatore economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante **Seleziona il file – Busta C – Offerta economica**, e caricarlo. Il Sistema chiederà all'operatore economico una "*Chiave personalizzata*" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'operatore economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle "Buste" per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su **Carica busta** il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- verificare l'integrità del *file*;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul *file*;
- verificare l'avvenuta criptazione del *file*;
- verificare il salvataggio del *file*.

Per procedere con l'invio della partecipazione l'operatore economico dovrà tornare al **Pannello di gare e Inviare la Partecipazione**.

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante **INVIA LA PARTECIPAZIONE** che consentirà all'operatore economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le "Buste" e rilascerà il seguente messaggio:

La partecipazione è stata ricevuta con successo. Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l'operazione.

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema invierà all'operatore economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione.

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite PEC la ricevuta di avvenuta consegna, da parte dell'Ente, della richiesta di partecipazione, l'operatore economico potrà considerare inviata la propria istanza.

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, l'operatore economico avrà la possibilità di:

- visualizzare la documentazione caricata;

- sostituire la documentazione già inviata. I nuovi files sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;
- modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. La modifica del Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate tramite il Sistema e quest'ultimo ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove. In tal caso l'operatore economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione;
- revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta l'operatore economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto **Revoca partecipazione**; il Sistema invierà all'operatore economico PEC di avvenuta consegna dell'istanza di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta.

Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
TOTALE	100

La Commissione giudicatrice procederà in relazione a ciascuna offerta al calcolo del punteggio. Il punteggio totale per ciascun concorrente ($PTot_i$) è dato dalla somma del punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica ($PTec_i$) e dell'Offerta economica (PE_i) come di seguito indicato.

$$PTot_i = P Tec_i + PE_i$$

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior Punteggio totale.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI QUALITATIVI	SUB-CRITERI	PUNTI D	PUNTI T	PUNTI MAX
A – PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA		30		30
B - CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL'OFFERTA	B.1 - Modalità di esecuzione del servizio e affidabilità dell'offerta	14		40
	B.2 - Metodologie tecniche del servizio	14		
	B.3 - Efficacia ed efficienza delle modalità di comunicazione ed interazione con la committenza (processo di project monitoring)	4		
	B.4 - Proposta di Offerta di Gestione Informativa (OGI)	3		
	B.5 - Organizzazione funzionale del gruppo di lavoro	5		
C – COMPETENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI APPLICAZIONE E GESTIONE DEI CAM	C.1 - Modalità di applicazione e gestione dei CAM	3		5
	C.2 – Capacità tecnica dei professionisti esperti in applicazione e gestione dei CAM all'interno del gruppo di lavoro	2		
D - CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE			5	5

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 50 punti** per il punteggio tecnico complessivo.

16.2 CRITERI DI VALUTAZIONE:

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati di seguito con la relativa ripartizione dei punteggi.

A - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta: massimo 30 punti

La professionalità ed adeguatezza dell'offerta (schede precedenti prestazioni professionali di cui all'art. 15 del presente Disciplinare) sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, per un massimo di 3 servizi svolti, relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili come affini a quello oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito per detto criterio.

I servizi dovranno essere affini a quelli oggetto del presente disciplinare, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e di eseguire, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, le prestazioni richieste, e che illustri quelle soluzioni e quelle metodologie già sperimentate con successo che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi da affidare, tenendo conto di quelli che sono i criteri motivazionali di valutazione dell'offerta.

Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del Codice, che sul piano architettonico, tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine

di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate dal concorrente con successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare in tema di:

- sostenibilità energetica e ambientale dell'intervento ed efficienza energetica dell'opera completata;
- inserimento di impianti ed elementi tecnologici innovativi in edifici strategici e da destinare ad uffici e loro integrazione architettonica;
- servizi svolti in modalità BIM.

Saranno inoltre valutati positivamente i servizi svolti, aventi una o più delle seguenti caratteristiche:

- progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energetico ambientale degli edifici di cui al paragrafo "1.3.4 - Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova" del DM 23 giugno 2022 n. 256;
- progetti che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimilabili;
- progetti con impiego di materiali e tecnologie da costruzione a basso impatto ambientale lungo il ciclo di vita, verificati tramite applicazione di metodologie Life Cycle Assessment (LCA), ed eventualmente anche di Life Cycle Costing (LCC), in conformità alle norme UNI EN ISO 15804 e UNI EN ISO 15978 nel settore dell'edilizia e dei materiali edili, per la comparazione di soluzioni progettuali alternative.

B - Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta: massimo 40 punti

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione siano coerenti fra loro e, pertanto, offrano una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti:

B.1) Modalità di esecuzione del servizio e affidabilità dell'offerta (da 0 a 14 punti)

Le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione posta a base di gara e le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi a farsi.

Saranno valutate positivamente le offerte che descriveranno efficacemente le attività da porre in essere per l'esecuzione del servizio e la relativa tempistica.

B.2) Metodologie tecniche del servizio (da 0 a 14 punti)

Il concorrente dovrà esplicitare gli aspetti e le metodologie tecniche che intende adoperare relativamente ad i seguenti aspetti:

- qualità ed innovazione tecnologica;
- sostenibilità energetica e ambientale dell'intervento;
- inserimento di impianti ed elementi tecnologici innovativi in edifici strategici;
- descrizione dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- allestimento e organizzazione del cantiere con particolare riferimento alla modalità di impostazione ed organizzazione del cantiere in singole fasi di lavoro e la relativa tempistica, nonché le indicazioni per la riduzione delle polveri e dei rumori in fase di esecuzione dei lavori, tenendo presente le attività quotidiane svolte nell'edificio;
- definizione della possibilità di eseguire i lavori per porzioni singole corrispondenti ai corpi di fabbrica oggetto di demolizione e ricostruzione, in modo da poterli rendere funzionali anche in tempi differenti e nel più breve tempo possibile, al fine di consentire il più immediato reinserimento dei laboratori di ricerca;

- modalità organizzative e metodologie operative in grado di ridurre l'interferenza delle attività da espletarsi sugli immobili oggetto del servizio e le attività lavorative che vi si svolgono.

Saranno valutate positivamente le soluzioni proposte che risultino innovative dal punto di vista architettonico, strutturale, tecnologico, energetico e nella loro integrazione reciproca, che rispettino le caratteristiche architettoniche dell'edificio e consentano il minor impatto possibile sull'ambiente.

B.3) Efficacia ed efficienza delle modalità di comunicazione ed interazione con la committenza (processo di project monitoring) (da 0 a 4 punti)

Il concorrente dovrà elaborare una proposta migliorativa del project monitoring del Capitolato Tecnico Prestazionale, esplicitando le modalità e le tempistiche che intende adottare per favorire un maggior confronto con la Stazione Appaltante in fase di definizione progettuale, anche mediante le richieste di chiarimenti, ovvero lo scambio di elaborati non definitivi ed intermedi, allo scopo di definire le soluzioni più aderenti alle esigenze della Stazione Appaltante, garantendo all'uopo l'utilizzo di strumenti digitali.

Tale proposta migliorativa dovrà riguardare nello specifico le modalità di interazione che avverranno con il Delegato del Rettore all'Architettura Edilizia e Spazi e con il Direttore del Dipartimento DMMM, quest'ultimo per quanto attiene i laboratori del DMMM.

B.4) Proposta di Offerta di Gestione Informativa (OGI) (da 0 a 3 punti)

Il concorrente dovrà compilare il template messo a disposizione della Stazione Appaltante, anche implementandolo laddove necessario, con specifico riferimento alle fasi di Progettazione di fattibilità tecnico-economica, con l'intento di descrivere in maniera esaustiva ed esplicita:

- ruoli;
- processi, metodologie di modellazione, coordinamento e verifica;
- contenuto informativo geometrico, alfanumerico e documentale;

Saranno valutate positivamente le offerte che descriveranno con puntualità, metodologia e approccio le attività da svolgere, con particolare riferimento all'adeguatezza di:

- struttura operativa e professionalità coinvolte per tutte le attività oggetto di affidamento (comprese quelle attivabili in via opzionale);
- strumenti di modellazione, procedure di coordinamento e verifica;
- interoperabilità dei modelli e raggiungimento dei livelli di sviluppo informativo richiesti dalla S.A..

B.5) Organizzazione funzionale del gruppo di lavoro (da 0 a 5 punti)

L'offerente dovrà descrivere le modalità di esecuzione del servizio con riferimento ai profili di carattere organizzativo – funzionali del gruppo di lavoro, con specificazione di ruoli e competenze che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni potendo efficacemente far fronte a tutti gli adempimenti richiesti. Gli Operatori Economici dovranno indicare gli strumenti e l'approccio utilizzato per giungere alla definizione della migliore alternativa progettuale, i criteri progettuali da adottarsi, nonché le professionalità che saranno coinvolte nell'espletamento del Servizio di progettazione, evidenziandone anche competenze specifiche in linea con l'oggetto dell'intervento. In merito all'applicazione della metodologia BIM, dovranno rappresentarne le attività proprie nonché il loro coordinamento.

C - Competenza ed esperienza in materia di applicazione e gestione dei CAM: massimo 5 punti

La Commissione valuterà positivamente le proposte che, oltre a presentare con completezza ed esaustività la metodologia e le linee di indirizzo per l'adozione dei CAM, permettano di superare il livello prestazionale di base, evidenziando i risultati conseguibili, non solo limitatamente ai contenuti della progettazione in ambienti destinati ad uffici, ma anche in termini di progettualità attenta alla manutenzione delle opere e al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale, ai costi di manutenzione.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti:

C.1) Modalità di applicazione e gestione dei CAM – massimo 3 punti

Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio le modalità con cui saranno attuati i principi di sostenibilità ambientale.

Saranno valutate positivamente quelle offerte dalle quali si evincano i criteri e le metodologie concrete di attuazione dei suddetti principi, con particolare riferimento alle scelte progettuali volte a:

- massimizzare il contenuto di materiali riciclati nei componenti edilizi;
- svolgere un'approfondita analisi e valutazione degli impatti ambientali delle opere e degli interventi oggetto della progettazione attraverso un approccio che tenga conto dei diversi aspetti ecologici e gestionali;
- garantire la minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere e dei loro costi di esercizio, la massimizzazione della manutenibilità e sostituibilità degli elementi, nonché di utilizzo di materiali adeguati rispetto alla qualità dell'intervento richiesto.

C.2) Capacità tecnica dei professionisti esperti in applicazione e gestione dei CAM all'interno del gruppo di lavoro – massimo 2 punti

Il concorrente potrà indicare la presenza, all'interno del gruppo di lavoro, di ulteriori professionisti, oltre a quello obbligatorio di cui al punto 7 del par. 6.1. esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well). In particolare, verrà assegnato il punteggio, fino ad un massimo di due punti, in funzione delle competenze e delle esperienze maturate da ciascun professionista esperto in applicazione e gestione dei CAM ed in possesso delle predette certificazioni, che verrà indicato come sopra. La commissione assegnerà il punteggio sulla base delle valutazioni dei curricula dei suddetti professionisti allegati al criterio B.

D - Certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: massimo 5 punti

Il concorrente dovrà allegare copia conforme della Certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 198/2006, rilasciata da organismi certificati.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Valutazione discrezionale

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito da parte di ciascun commissario di gara un coefficiente discrezionale, variabile tra zero e uno.

La commissione giudicatrice effettuerà una valutazione discrezionale attribuendo un coefficiente di ponderazione secondo la seguente scala di giudizio:

Giudizio di valutazione	Coefficiente di ponderazione
Completamente negativo	0
Quasi completamente negativo	0,1
Negativo	0,2
Gravemente insufficiente	0,3
Insufficiente	0,4
Appena insufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1,0

La commissione, prendendo in considerazione le prime tre cifre decimali, calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Il punteggio ottenuto all'esito della media sarà arrotondato per eccesso se il secondo decimale sarà pari o superiore a 5. In caso contrario sarà arrotondato per difetto.

Successivamente sarà calcolato il coefficiente di ponderazione medio, dato dalla media aritmetica dei coefficienti di ponderazione provvisori attribuiti da ciascun commissario ad ogni elemento.

Valutazione tabellare

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

16.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ribasso percentuale unico: massimo 20 punti

Ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente sia disposto a praticare sull'importo di € 363.119,40 (Euro trecentosessantatremilacentodiciannove/40) al netto dell'iva e degli oneri previdenziali, nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Sarà considerata migliore l'offerta in grado di garantire il prezzo minore, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione, valutato sulla base del ribasso percentuale unico offerto.

Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l'esclusione del concorrente. Inoltre, non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla terza, pertanto, nell'eventualità, lo stesso sarà troncato a tre cifre decimali.

L'assegnazione del punteggio avviene attribuendo all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare:

$$\text{Se } R_i < R_{med} \\ PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} * X$$

$$\text{Se } R_i > R_{med} \\ PE_i = X$$

dove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i -esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i -esimo;
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente pari a 0,2;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 20.

Per il calcolo del PE_i verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali e non si procederà a nessun arrotondamento.

17. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo-compensatore**. Pertanto, il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i -esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X del concorrente i -esimo

P_x = punteggio criterio di valutazione X

$X = 1, 2, \dots$,

Per il calcolo del P_i verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **16 aprile 2025 alle ore 12:30**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

1. attivare, se necessaria, la procedura di soccorso istruttorio;
2. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che rientrano in entrambe le seguenti casistiche:

- a) superamento dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- b) offerte economiche che superino del 40% il valore medio dei ribassi offerti da tutti i concorrenti.

Tali calcoli saranno effettuati solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei presupposti di cui al primo periodo, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Amministrazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di

esclusione.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 8;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del PFTE che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.poliba.it/>.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità giudiziaria competente per eventuali procedure di ricorso inerenti la procedura in parola è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Piazza Giuseppe Massari, 6 - 70122 Bari (BA).

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara (*Allegato 3*).

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo